

Prot. n. 395/2011/RR

Milano, 24 marzo 2011

Ai Sindaci
del Comuni
della Lombardia

Agli Assessori alle Attività
Produttive

Ai Segretari Comunali

Ai Responsabili
Attività Produttive

Loro Sedi

OGGETTO: Indicazioni e suggerimenti per l'avvio degli Sportelli Unici per le Attività Produttive

Nell'imminenza della prima scadenza di applicazione della nuova normativa SUAP, siamo a puntualizzare alcuni elementi utili per l'avvio degli sportelli comunali facendo seguito alla nostra circolare n. 89 del 16 novembre 2010 che riportava indicazioni per l'istituzione del SUAP:

1. **Istituzione SUAP:** In merito agli obblighi Istitutivi del SUAP, alla luce dei dati regionali che confermano che molti Comuni non hanno ancora provveduto ad istituire lo sportello o ad associarsi con altri Comuni per tale finalità, si ricorda che la scadenza ultima è fissata per il 28 marzo 2011. Per tale attività è anche utile ricordare che è possibile ricorrere allo strumento dei Voucher digitali messi a disposizione dalla Regione Lombardia con la modalità del co-finanziamento previsto dai bandi pubblicati sul sito www.semplicificazione.regione.lombardia.it.
2. **Accreditamento:** tutti i Comuni che attivano il SUAP, anche in forma associata, debbono singolarmente chiedere ed ottenere l'accreditamento sul sito www.impresainungiorno.gov.it. Nei casi di sportello associato va indicato che trattasi di sportello associato, il nome del Comune capofila, il link al relativo sito (meglio se porta direttamente alla pagina SUAP, e non genericamente al sito del Comune) ed il nominativo del Responsabile SUAP (non del responsabile del procedimento, se diverso). In caso di mancata indicazione specifica di un responsabile nella delibera di istituzione SUAP, il responsabile è il Segretario Comunale.
3. **Delega alla CCIAA.** Nel caso di mancato accreditamento scatta automaticamente la competenza della CCIAA, la quale svolgerà comunque solo un ruolo di ricevimento, protocollo e inoltro delle pratiche. La CCIAA non svolgerà alcuna funzione di controllo sostanziale dell'idoneità delle istanze, pertanto tale controllo dovrà essere comunque svolto dal Comune.

4. **Problemi interpretativi.** Esistono alcune problematiche sull'individuazione dei casi di applicabilità della SCIA o comunque sulla ragionevolezza delle possibilità di autocertificazione di alcuni elementi (rispetto normativa urbanistica) che non possono venire controllati automaticamente dalle applicazioni di inoltro ricevimento telematico delle comunicazioni. Su questi argomenti è necessario quindi in primo luogo fare chiarezza sui criteri applicativi ed in secondo luogo rendere chiaramente individuabili sul sito le decisioni assunte dall'amministrazione comunale in modo tale da non indurre il cittadino a presentare dichiarazioni illegittime.

In particolare si fa presente quanto segue:

Non applicabilità della SCIA in presenza di vincoli ambientali. La normativa vigente esclude chiaramente la possibilità di fare ricorso alla SCIA nelle situazioni in cui esistano vincoli di natura ambientale. Premesso che riteniamo che la Regione dovrebbe esprimersi in materia, suggeriamo, nell'attesa, una interpretazione che escluda il ricorso alla SCIA esclusivamente nei casi in cui l'esito della comunicazione fosse l'effettuazione di modifiche fisiche o estetiche ad un edificio che potrebbero confliggere con i vincoli ambientali. Di conseguenza la SCIA potrebbe risultare comunque applicabile per tutte quelle situazioni che non comportino alcuna modifica fisica agli edifici o all'assetto dei luoghi in generale (subingressi, aggiunte di merceologie negli stessi locali, cambi di preposti o legali rappresentanti, cessazione di attività, eccetera) nonché per qualunque intervento generalmente assoggettabile a SCIA nelle parti di territorio non soggette a vincoli ambientali. In questo caso suggeriamo che il Comune indichi chiaramente sul sito le parti di territorio soggette al vincolo dove non si può applicare la SCIA e le tipologie di attività escluse dall'applicazione della SCIA;

Compatibilità urbanistica. Non in tutti i casi l'apertura di esercizi di vicinato o di pubblici esercizi è consentita su tutte le porzioni edificabili o ad uso residenziale del territorio comunale. Alcuni strumenti urbanistici individuano specificamente le localizzazioni ammissibili per il commercio di vicinato ed altri, facendo ricorso a specifiche facoltà concesse dalla legge 12/2005 sul governo del territorio, hanno escluso determinate tipologie di attività o merceologie da alcune parti del territorio comunale. In questo caso non siamo di fronte ad una situazione di inapplicabilità della SCIA, ma all'esigenza di una accurata valutazione della compatibilità urbanistica. Quindi è opportuno fornire sul sito alcune indicazioni e rimandi cautelativi per evitare la presentazione di SCIA relative all'attività che non hanno la conformità urbanistica.

Pubblici esercizi di somministrazione. La normativa recepita dalla Regione Lombardia prevede che l'autorizzazione iniziale per la somministrazione al pubblico (con la sola eccezione delle attività già in precedenza non soggette a criteri, quali mense aziendali, somministrazione a domicilio somministrazione sui mezzi di trasporto e simili) continui ad essere assoggettata a procedura autorizzativa: non è quindi applicabile la SCIA. Per i trasferimenti è necessaria la presentazione di domanda qualora i trasferimenti avvengano verso una parte del territorio assoggettata a criteri di programmazione, mentre è sufficiente la SCIA qualora il luogo di destinazione del trasferimento non sia collocato all'interno della parte di territorio soggetto a criteri di programmazione.

Per i Comuni che non avessero ancora emanato o modificato i propri criteri in funzione delle disposizioni attuative della direttiva Bolkestein, che consente di limitare la programmazione a talune parti del territorio, si deve intendere che l'intero territorio comunale è soggetto ai criteri di programmazione e di conseguenza è richiesta la procedura autorizzativa e non la SCIA che rimane comunque applicabile per sub ingressi, cessazioni, cambi di preposti eccetera.

Commercio su aree pubbliche. In Lombardia l'attività di commercio su aree pubbliche rimane soggetta ad autorizzazione e quindi non è possibile l'utilizzo della SCIA salvo che per la comunicazione di subingressi e simili. Dal momento che con le nuove norme l'autorizzazione va richiesta al Comune dove si intende svolgere l'attività e non necessariamente a quello di residenza, è possibile che pervengano istanze da soggetti residenti in altre regioni, in alcune delle quali per il commercio su aree pubbliche si applica la SCIA (esempio Toscana). È estremamente probabile che tali soggetti, non a conoscenza della normativa lombarda, in

buona fede potrebbero presentare la SCIA. Si suggerisce di conseguenza di mettere una annotazione esplicativa sul sito SUAP.

Rivendita di giornali e riviste. Come recentemente precisato con circolare dell'assessorato regionale, in Lombardia per una rivendita di giornali e riviste sia in forma esclusiva che non esclusiva continua ad applicarsi l'autorizzazione e non la SCIA. Anche in questo caso potrebbero pervenire istanze da soggetti residenti in altre regioni che hanno optato per l'applicazione della SCIA anche per i giornali e riviste. Si suggerisce di mettere una annotazione esplicativa sul sito SUAP.

5. **Istruttoria delle pratiche** Le funzionalità dei programmi di caricamento delle SCIA, che verranno messi a disposizione dalla regione (MUTA) o dalle Camere di Commercio (Star Web), si limiteranno a verificare la presenza o meno degli allegati obbligatori, in funzione del tipo di attività, e l'avvenuta compilazione di tutti i campi richiesti, ma non effettueranno alcun controllo che vada oltre questi aspetti puramente formali. Resta quindi a carico del Comune l'effettuazione delle verifiche sull'applicabilità o meno della SCIA alla specifica situazione e sulla rispondenza alla normativa ed allo stato di fatto. L'operatore economico può iniziare l'attività immediatamente dopo avere ricevuto allo Sportello Unico o dallo Sportello camerale l'attestazione di presentazione della pratica. Ogni controllo che evidenzia situazioni irregolari dovrà dare luogo ad interventi da parte del Comune in base alla normativa vigente. Tali controlli dovrebbero avvenire entro i 60 giorni successivi e presuppongono l'individuazione di una falsa dichiarazione e l'avvio dei conseguenti procedimenti di natura penale. Decorso tale termine gli interventi del Comune si giustificano previo accertamento di false dichiarazioni con conseguente apertura di procedimento giudiziario d'ufficio. Tali controlli non rientrano tra quelli automatizzati forniti da Regione Lombardia e CCIAA.
6. **Modulistica da utilizzare.** La Regione sta provvedendo in questi giorni alla emanazione della modulistica ufficiale SCIA. La circolare illustrativa di tale modulistica prevede che nella fase transitoria, nella quale gli strumenti informatici non sono ancora in grado di effettuare il caricamento in base alla nuova modulistica, i Comuni possano continuare ad accettare le comunicazioni redatte sulla attuale modulistica DIAP attribuendo comunque ad esse gli stessi effetti della SCIA.
7. **Diritti di istruttoria.** I Comuni possono istituire diritti di istruttoria e rimborsi spese opportunamente proporzionati alla complessità della pratica.
8. **Caratteristiche del sito SUAP.** Il nuovo regolamento sul SUAP individua le caratteristiche minime che i siti SUAP debbono avere. Per consentire un adeguato livello di qualità e di soddisfacimento delle esigenze dell'utenza sarebbe necessario conseguire, anche arrivandoci gradualmente nel tempo, una serie di caratteristiche e funzioni qualificanti. Di seguito sono riportate alcune indicazioni in proposito.

Come deve essere fatto e cosa dovrebbe contenere il sito SUAP

- Accesso diretto anche tramite link da www.impresainungiorno.gov.it
- Welcome page e spiegazioni generali sull'uso
- Indicazioni generali sulla presentazione delle istanze (SCIA, procedure, istruttorie)
- Precisazioni sulle responsabilità che il cittadino si assume tramite l'autocertificazione. Casi in cui è obbligatorio o almeno opportuno ricorrere in aggiunta l'asseverazione di un tecnico
- Eventuali indicazioni sui tempi di attivazione dei singoli servizi, sul periodo transitorio, modalità di contatto con gli uffici


- Cosa deve fare chi non è in grado di inviare di persona l'istanza in via telematica (supporto di intermediari, come e dove richiedere la PEC, ecc.)
- Indicazione degli iter procedurali per ogni tipo di attività
- Accesso alla modulistica per le istanze/comunicazioni:
 - o Link a MUTA per la SCIA
 - o Scarico modulistica per le altre attività
- Indicazione della normativa di riferimento comunale
- Possibilità per il richiedente di controllare lo stato di avanzamento delle proprie pratiche
- Quantificazione e pagamento dei diritti
- Nel caso che specifiche disposizioni o regolamenti comunali rendano non applicabile la procedura SCIA per talune situazioni (es: non applicabilità della procedura SCIA per disposizioni assunte ai sensi dell'art. 51 L.R. n. 12/05) riportare le disposizioni locali.
- I siti SUAP, come in tutti i siti delle Pubbliche Amministrazioni, debbono rispettare le norme sulla visibilità facilitata per i soggetti ipovedenti.

Si ricorda che la società controllata ANCITEL Lombardia è disponibile ad assistere le amministrazioni comunali nella realizzazione di percorsi di cambiamento relativamente all'istituzione degli SUAP, con particolare riferimento al tema delle gestioni associate.

Cordiali saluti.

Il Coordinatore dei Dipartimenti

(Rinaldo Mario Redaelli)



Il Presidente Dipartimento:
Commercio – Attività Produttive
– Semplificazione

(Avv. Pasquale De Sena)

